

MITTEL S.p.A.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE - approvato dall'Assemblea ordinaria del 11 marzo 2014

Art. 1

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A., con sede in Milano Piazza A. Diaz 7 (in seguito la "Società") è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

Il presente Regolamento, per quanto compatibile, è applicato anche allo svolgimento dell'Assemblea dei possessori di obbligazioni della Società.

Art. 2

Le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale della Società.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea anche di coloro ai quali non spetta il diritto di voto nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari.

Su invito del Presidente, possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i dipendenti della Società o delle società del Gruppo Mittel, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori

Con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea senza diritto di intervento e di voto, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati preventivamente identificati.

Art. 3

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea devono presentare al personale incaricato dalla Società un documento di identificazione personale.

Coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza di uno o più soggetti cui spetta il diritto di voto, ivi incluso il rappresentante designato dalla Società, devono presentare al personale incaricato dalla Società un documento di identificazione personale, nonché la documentazione relativa alla delega, anche elettronica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il personale incaricato, dopo aver espletato le necessarie verifiche, rilascia apposito documento che deve essere conservato durante lo svolgimento dei lavori.

L'identificazione del personale e la verifica della legittimazione all'Assemblea hanno inizio almeno 30 (trenta) minuti prima di quella fissata per la riunione.

I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

Art. 4

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un Notaio da esso designato e nominato dall'Assemblea.

Ove se ne ravvisi la necessità, il Presidente è assistito da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea e da personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetti di riprese audio/video soltanto per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla redazione del verbale assembleare da parte del Notaio ovvero del Segretario.

A norma di legge e di Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.

Art. 5

Il Presidente ha pieni poteri per accertare se l'Assemblea è validamente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni secondo quanto previsto dallo Statuto.

A norma di Statuto, il Presidente ha pieni poteri per verificare il diritto di intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervenienti in proprio, per delega o per procura.

La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli Azionisti, salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara la stessa validamente costituita e dà inizio ai lavori.

Art. 6

In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Il Presidente ha facoltà di concedere agli Azionisti, che abbiano richiesto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore ai 10 (dieci) minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti, o alcuni, degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica trattazione, ferma restando la votazione sulle singole proposte di delibera come formulate ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza.

Art. 7

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno diritto di prendere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno, salvo quanto previsto al successivo comma.

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tali prerogative avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del dibattito assembleare, assicurando – ove ne ricorra la necessità – che la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità per coloro ai quali spetta il diritto di voto di partecipare e di esprimere il voto.

Il Presidente stabilisce in apertura dei lavori, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, nonché delle eventuali domande formulate prima dell'Assemblea alle quali la Società abbia già dato risposta, le modalità per formulare le richieste di intervento nonché la loro durata massima, di norma non superiore a 10 (dieci) minuti.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono avere la parola soltanto dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati in precedenza dal Presidente. Ove colui al quale spetta il diritto di voto che abbia ottenuto la parola non si attenga a quanto in precedenza indicato, il Presidente lo invita a concludere entro breve tempo, trascorso il quale gli può togliere la parola. Coloro che hanno svolto un intervento hanno facoltà di breve replica.

Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, in caso di manifesta non pertinenza dell'intervento rispetto all'argomento posto in discussione; ai predetti fini il Presidente può altresì far allontanare fino al termine della discussione chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea.

È ammesso l'intervento in Assemblea anche di coloro ai quali non spetta il diritto di voto nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari.

Possono intervenire nella discussione i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e la Direzione Generale della Società, anche per fornire risposte ad eventuali richieste di chiarimento.

Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 8

Nel corso della riunione il Presidente, ove se ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 9

Il Presidente può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, ove ciò consenta e non ostacoli il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, sono prese per alzata di mano mediante prova e controprova con registrazione degli astenuti e dei contrari, a meno che un diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti titolari del diritto di voto che rappresentino non meno della metà delle azioni presenti in Assemblea ovvero sia richiesto in relazione alla tipologia di votazione (quale, a titolo esemplificativo, il voto di lista per la nomina delle cariche sociali).

Non sono comunque mai ammesse le votazioni a schede segrete.

Gli aventi diritto di voto che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti devono fornire il proprio nominativo al personale ausiliario ai fini della verbalizzazione della votazione e del relativo esito.

I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento sono nulli.

Art. 10

Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio anche con l'ausilio del Segretario o del Notaio e del personale ausiliario, vengono proclamati i risultati della votazione.

Art. 11

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, nonché la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 12

Le modifiche al Presente Regolamento sono adottate dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

Art. 13

Il presente Regolamento è liberamente consultabile dagli Azionisti presso al sede sociale e sul sito internet della Società (www.mittel.it).

Art. 14

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, il Presidente, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.